



## **Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Brusino Arsizio**

### **Art. 1 Basi legali**

Le basi legali del presente Regolamento sono:

- l'artt. 186 e ss. della LOC;
- la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD federale);
- la Legge cantonale ticinese sulla protezione dei dati personali (LPDP del 09.03.1987);

### **Art. 2 Oggetto e scopo**

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere di sorveglianza sul territorio del Comune di Brusino Arsizio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico e di proteggere la comunità e le infrastrutture pubbliche dalle azioni manifestamente illegali.
- 2) Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia o conferma l'Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Brusino Arsizio (ris. mun. nr. 590 del 03.07.2006).

### **Art. 3 Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere fisse e mobili per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto di proporzionalità e finalità e in osservanza della vigente legislazione cantonale e federale in materia di videosorveglianza.

### **Art. 4 Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

### **Art. 5 Informazione al pubblico**

Le aree videosorvegliate devono essere adeguatamente segnalate.

### **Art. 6 Registrazione**

- 1) Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 240 ore.
- 2) Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente il diritto civile, il diritto amministrativo o il diritto penale, esse possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.

### **7. Trasmissione dei dati a terzi**

- 1) Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- 2) Nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Brusino Arsizio, la trasmissione dei dati personali registrati è consentita



solo su richiesta delle Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento dei reati penali è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

3) I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

#### **Art. 8 Protezione dei dati**

1) Il Municipio, e per esso il Servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

2) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

#### **Art.9 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica dell'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

### **Per il CONSIGLIO COMUNALE**

La Presidente

Il Segretario

Michaela Bernasconi Zapf

Andrea Stephani

*Approvato dal Lodevole Consiglio comunale di Brusino Arsizio il 21.12.2016 e ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con decisione 41-RE-14182 del 13 marzo 2017.*